

(N. 1376)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RUSSO Salvatore, BANFI, MERLIN Angelina e ROFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1956

Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di 7 decimi nelle prove di esame.

ONOREVOLI SENATORI. — In forza della legge 26 febbraio 1955, n. 63, d'iniziativa dell'onorevole Segni, si conferivano i posti non coperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951 a quei candidati, i quali pure non avendo conseguito la votazione complessiva di 70 centesimi, avevano meritato almeno i sette decimi nelle prove di esame.

Era giusta tale legge, perchè dopo un concorso dalla durata pluriennale, tanto dispendioso per lo Stato e per i privati, a cui avevano partecipato decine di migliaia di candidati con molte centinaia di commissari, allontanati per anni dai loro posti di lavoro, era strano che non si arrivasse a coprire 4.000 posti.

E non era da attribuire tale situazione solo all'impreparazione dei candidati, perchè non pochi di questi non avevano raggiunto l'idoneità, pur meritando nelle prove di esame sette o otto decimi.

In sede di discussione di tale disegno di legge nella 6^a Commissione del Senato fu proposto di estendere la concessione ai candidati

dei concorsi già banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ma ancora non espletati.

Non prevalse questo parere, anche perchè si pensava da taluni che con criteri di maggiore larghezza, nella valutazione dei titoli, l'inconveniente non si sarebbe più verificato e a questo fine il rappresentante del Governo prometteva di intervenire presso i Presidenti delle Commissioni.

Aggiungeva queste testuali parole: « In ogni caso se gli inconvenienti lamentati avessero ancora a verificarsi, c'è sempre la possibilità domani di provvedere con un'altra legge ». Ora che questi concorsi sono in gran parte espletati, possiamo affermare che l'inconveniente si è ripresentato in proporzioni maggiori dei precedenti.

Nel « Bollettino » del 27 ottobre 1955, sono pubblicate, fra le altre, 15 graduatorie con notevoli vuoti. Basterà citare le seguenti graduatorie:

Lettere Classiche nei Licei, su 109 cattedre 43 coperte;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Costruzione e Disegno di Costruzione negli Istituti tecnici, su 17 cattedre 5 coperte;

Topografia negli Istituti tecnici, su 19 cattedre 4 coperte;

Direzione con insegnamento di materie tecniche nelle Scuole d'Avviamento agrario, su 240 cattedre 90 coperte;

Direzione con insegnamento di materie tecniche nelle scuole d'Avviamento industriale, su 178 cattedre 42 coperte.

Degna di nota l'accentuata diserzione dei candidati nei concorsi a cattedre di materie tecniche!

Ma dal momento che alla graduatoria incompleta dei vincitori segue una graduatoria di abilitati con buona votazione nelle prove di esame, non costringiamo questi giovani, poveri di titoli, ma che hanno dato prova di capacità e preparazione, alla fatica, al dispendio, al cimento di nuovi concorsi, rendiamo più lieve il peso, che l'Amministrazione scola-

stica deve sostenere per l'organizzazione di mastodontici concorsi-esami.

Nella formulazione della presente legge si è pensato ad un grave inconveniente verificatosi in sede di attuazione della legge n. 63 e che ne ha inficiato in parte l'efficacia, dando luogo a rimostranze e a ricorsi.

Infatti in base ad essa l'Amministrazione scolastica ha fatto delle graduatorie rigide, comprendenti un numero di candidati uguale al numero dei posti da ricoprire. Questo non ha permesso un opportuno scorrimento delle graduatorie, che portasse alla sostituzione dei candidati, per vari motivi, rinunciatari.

Così sono stati in parte frustrati gli scopi del legislatore, che si proponeva di ricoprire tutti i posti della graduatoria, rimasti scoperti.

Con la presente formulazione si chiarisce la portata della legge anche nei riguardi dei concorsi banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole ed Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, e tecnica, ivi comprese le scuole ed i corsi di avviamento professionale, banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di 70/100, saranno conferiti in ordine di merito ai candidati, i quali abbiano riportato la votazione complessiva di sette decimi nelle prove di esame.

Per posti non ricoperti si intendono anche quelli che non siano coperti per rinuncia, decadenza o altra causa.

Art. 2.

Nelle graduatorie suppletive, da compiersi ai sensi dell'articolo precedente, saranno inclusi, in ordine di merito, i candidati in numero uguale a quello dei posti non ricoperti anche in deroga al limite di un quarto dei vincitori previsto dai regi decreti 18 luglio 1932, n. 1045, 5 luglio 1934, n. 1185 e 14 marzo 1938, n. 829.

Art. 3.

La presente legge si applica anche ai concorsi banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951.